

In materia di organizzazione e personale

Corte costituzionale, 11 dicembre 2012, n. 290

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 recante "Norme in materia di organizzazione e personale".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge su citata in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Tale norma, disponendo che "al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ed è stata altresì attribuita, l'indennità di coordinatore di servizio, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004" in primo luogo viola gli artt. 3, 4, 5 della legge cost. n. 3 del 1948, in quanto la materia in oggetto non rientra tra gli ambiti di competenza legislativa regionale. Inoltre, la disposizione impugnata, prevedendo il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva in favore del personale degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore, comporta l'introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico e al tempo stesso di un aumento del trattamento economico, in contrasto con i principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 4, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 212 e, conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sussisterebbe, inoltre, contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché, stabilendo un aumento del trattamento economico, l'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, realizza un intervento della Regione nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato e lede il principio espresso nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego è rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva.

Infine, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., stante l'irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale.

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale, chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, promossa in riferimento a diversi parametri costituzionali, si sofferma sulla fondatezza della questione con particolare riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Infatti, la Corte ha più volte dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. In quelle occasioni è stato affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, con la sentenza n. 7 del 2011 è stata dichiarata l'illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un'indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimità di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.

A fronte di tale consolidata giurisprudenza, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale in esame per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l, Cost, con assorbimento degli ulteriori profili prospettati dal ricorrente.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Sardegna 16 del 2011.

Giurisprudenza richiamata:

- Sull'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali: Corte cost. sentenze nn. 332/2010, 7,77 e 339/2011;